

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26/03/2012

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'**ART. 1**

(Istituzione)

Ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2, 3 dello Statuto comunale è istituita presso il Comune di Monselice la Commissione per le Pari Opportunità.

ART. 2

(Finalità)

La Commissione per le pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di conseguire le seguenti finalità:

- contribuire all'effettiva attuazione dei principi di - uguaglianza e di parità tra i cittadini sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.06.90 n. 164 e 10.04.91, n. 125.
- promuovere e realizzare pari opportunità per eliminare gli ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale.

ART. 3

(Competenze)

La Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- A) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti, necessari per attuare le pari opportunità nel territorio comunale;
- B) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui alla lettera precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- C) promozione e realizzazione di iniziative, in particolare nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità di genere e di opportunità anche attraverso nuove progettualità;
- D) indicazioni per la redazione di codici di comportamento all'interno dell'Ente stesso;
- E) divulgazione ed attuazione delle leggi comunitarie, nazionali e regionali inerenti in via diretta e indiretta la condizione femminile con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale, servizi sociali e tutela della maternità;
- F) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
- G) la commissione può esprimere osservazioni sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, connessi al raggiungimento delle pari opportunità per tutti i cittadini e, in particolare, sulla condizione femminile.

ART. 4

(Composizione e nomine)

1. La Commissione è composta da 7 membri nel rispetto dell'equilibrio di genere. Di questi, 4 nominati dalla maggioranza e tre dall'opposizione con votazione segreta ed è possibile esprimere una sola preferenza.

Di questi: le elette al Consiglio Comunale sono componenti di diritto e non possono superare il 40% della composizione della Commissione; gli altri membri sono nominati dal Consiglio Comunale, tra candidati proposti da organizzazioni, associazioni e comitati che operano sul territorio iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Sindaco pubblica il bando per la presentazione delle candidature alla carica di membro della Commissione. Le candidature dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ciascun soggetto di cui al comma 1 non può presentare più di quattro candidature rispettando l'equilibrio di genere.

3. Le candidature devono essere corredate da un curriculum.

4. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare utile, la nomina dei componenti della Commissione, che è di competenza dell'Assemblea.

5. La prima seduta della Commissione avrà luogo entro 30 giorni dalla nomina dei Componenti.

6. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

7. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale da parte di una componente di diritto, il posto vacante sarà coperto dalla consigliera surrogante. Nei casi in cui ciò non fosse possibile o nei casi di dimissioni o decadenza dalla carica di un commissario, alla sostituzione provvederà il Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite nel rispetto dell'equilibrio di genere.

8. I commissari sono rieleggibili una sola volta.

9. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione come uditori.

ART. 5

(Presidenza della Commissione)

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, la Commissione elegge al proprio interno, con separate votazioni segrete, il Presidente e il Vice- Presidente.

2. Per ciascuna delle cariche risulterà eletto il commissario che riporterà la maggioranza assoluta dei voti alla prima votazione. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione verrà ripetuta nella stessa giornata e risulterà eletto il commissario che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

3. Su proposta di 1/3 dei componenti della Commissione sarà possibile, con le stesse modalità previste per l'elezione, revocare il Presidente e il Vice Presidente

4. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;

- predispone l'ordine del giorno delle riunioni, coordina le stesse e tiene informato il Sindaco o un suo delegato sulle iniziative adottate;

- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- 5. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- 6. L'incarico di segretario della Commissione è assegnato dal Sindaco ad un dipendente dell'Amministrazione comunale.

ART. 6

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. In tal caso deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto o tramite e - mail e deve essere recapitata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Quando esistano motivi gravi o eccezionali, il Presidente può annullare la riunione dandone un preavviso, anche telefonico, nelle ventiquattro ore precedenti la data fissata.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data di riunione, nonchè dell'ordine del giorno.
4. Un terzo dei componenti della commissione può, in apertura di seduta, chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il presidente della Commissione ha la facoltà di aggiornare, anche verbalmente, la seduta quando non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. Al termine di ogni riunione della commissione il segretario redige un verbale che dovrà essere letto, approvato e sottoscritto in apertura della seduta successiva.
8. La Commissione può articolarsi in sezioni di lavoro.
9. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, la Commissione può avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti nella materia d'intervento della Commissione stessa.

ART. 7

(Compiti della Commissione)

La Commissione ha la più ampia facoltà di azione per il raggiungimento dei propri obiettivi. Compiti imprescindibili sono:

- 1) proporre al Consiglio Comunale le eventuali modifiche al presente regolamento.
- 2) esprimere i pareri eventualmente richiesti dalla Conferenza dei Capigruppo nelle materie di specifica competenza entro i termini richiesti dalla stessa.

ART. 8

(Rapporti con gli uffici comunali e con gli enti e le aziende dipendenti dal Comune)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni devono essere portati a conoscenza della Commissione gli ordini del giorno con gli argomenti che abbiano attinenza con le finalità della Commissione. Su richiesta della commissione sarà fornita copia degli atti.

ART. 9

(Rimborsi)

1. L'attività dei componenti della Commissione è svolta a titolo gratuito.
2. Il Consiglio Comunale può autorizzare componenti della Commissione per incarichi particolari, con eventuale rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per i consiglieri comunali.

ART. 10

(Norma finanziaria)

Nel bilancio di previsione del Comune potrà essere previsto anche un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione: a tal fine il Presidente della Commissione presenterà, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno e un documento programmatico per l'anno successivo, corredato da un preventivo di spesa.

ART. 11

(Norma transitoria)

In parziale deroga al comma 2 dell'articolo 4, il Sindaco pubblica il bando per la presentazione delle candidature alla carica di membro della Commissione entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento.